

LE NOVITÀ DEL C.D. “DECRETO MILLEPROROGHE”

Recentemente è stato pubblicato sulla G.U. 30.12.2023, n. 303 il DL n. 215/2023, c.d. “Decreto Milleproroghe”, contenente una serie di “*Disposizioni urgenti in materia di termini normativi*” di seguito esaminate.

DIVIETO EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA SOGGETTI STS - Art. 3, comma 3

In base all’art. 10-bis, DL n. 119/2018 i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) **non possono emettere fattura elettronica** con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS.

Tale divieto, a seguito delle ripetute proroghe susseguitesi nel corso degli anni, è risultato applicabile per il 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.

Ora, intervenendo sul citato art. 10-bis, il Decreto in esame **estende il divieto di fatturazione elettronica al 2024**.

In merito si rammenta che con l’art. 9-bis, comma 2, DL n. 135/2018 il Legislatore ha **esteso il divieto di fatturazione elettronica alla generalità dei soggetti che erogano prestazioni sanitarie** nei confronti di persone fisiche, prevedendo che:



*“le disposizioni di cui all’articolo 10-bis ... si applicano **anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati dal Sistema tessera sanitaria**, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche”.*

In altre parole, il **divieto di fatturazione elettronica opera con riferimento a tutte le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche**.

Per effetto della proroga in esame pertanto, anche nel 2024 le fatture relative a cessioni / prestazioni sanitarie a persone fisiche non dovranno essere emesse in modalità elettronica tramite Sdl.

TERMINI NOTIFICA ATTI RECUPERO AIUTI DI STATO / “DE MINIMIS” - Art. 3, comma 6

È disposta la **proroga di 1 anno** dei termini per la **notifica degli atti di recupero degli Aiuti di Stato / “de minimis”** in scadenza nel periodo 31.12.2023 - 30.6.2024:

- non subordinati all’emanazione di Provvedimenti di concessione;

ovvero

- subordinati all’emanazione di Provvedimenti di concessione o autorizzazione alla fruizione comunque denominati;

il cui importo è **determinabile soltanto a seguito della presentazione della dichiarazione dei redditi** da parte del contribuente, per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto all’obbligo di registrazione nel RNA.

DISPOSIZIONI NON RECEPITE NEL TESTO DEFINITIVO

Merita evidenziare che rispetto a quanto previsto dalla “bozza” del Decreto in esame, nel testo definitivo **non risultano presenti**:

- la proroga dal 30.11.2023 al 30.6.2024 del termine per l’effettuazione degli **investimenti prenotati** (con ordine al venditore e versamento di un acconto almeno pari al 20% del costo) **entro il 31.12.2022** ai fini della spettanza del credito d’imposta:
 - in beni strumentali materiali e immateriali “generici”. Per tali beni pertanto l’agevolazione si

- esaurisce con gli investimenti “prenotati” entro il 31.12.2022 ed effettuati entro il 30.11.2023;
- in beni materiali “Industria 4.0”. Per tali beni l’agevolazione spetta nella misura del 40% per gli investimenti “prenotati” entro il 31.12.2022 ed effettuati entro il 30.11.2023. Per gli investimenti effettuati successivamente la misura applicabile è pari al 20%;
- la proroga al 29.2.2024 del regime fiscale agevolato per gli sportivi “impatriati” che hanno trasferito la residenza in Italia entro il 31.12.2023 nonché per i rapporti di lavoro sportivo stipulato entro la medesima data.